



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* co 3 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **5539/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. PULIATTI PIETRO, elettivamente domiciliato in VIA GANACETO 123 MODENA presso il difensore avv. PULIATTI PIETRO

ATTORE/I

Contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. GUERRIERO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CARMIGNANO, 104 AVELLA presso il difensore avv. GUERRIERO GIUSEPPE

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI DI SUBAPPALTO PER OPERE IMPIANTISTICHE. ECCEZIONI DI INCOMPETENZA PER CLAUSOLA COMPROMISSORIA, ILLEGITTIMO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. ISTANZE DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER PREGIUDIZIALITÀ. DOMANDA RICONVENZIONALE PER RISARCIMENTO DANNI E DECURTAZIONE CORRISPETTIVI.

Parte attrice:

*“Voglia il Tribunale adito per tutte le suesposte ragioni:
IN VIA PRELIMINARE*

- accertare e dichiarare la ricorrenza dei presupposti per l'operatività degli artt. 295 e/o 337, comma 2, c.p.c. e, per l'effetto, sospendere inaudita altera parte - o, in difetto, a seguito di fissazione di ravvicinata udienza apposita - il presente giudizio e la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e/o adottare qualsivoglia altro provvedimento ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare la ricorrenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere inaudita altera parte - o, in difetto, a seguito di fissazione di ravvicinata udienza apposita - la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA PREGIUDIZIALE

- accertare e dichiarare la propria incompetenza a favore del Collegio Arbitrale di cui alla clausola compromissoria sub art. 14 delle 'CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO' costituenti parte integrante del contratto a forfait n. PR221003M08B del 12.7.2021 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che le pretese creditorie poste da ^{Cont} alla base dell'ingiunzione opposta e delle ingiunzioni n. 2908/2022, R.G. n. 6853/2022, e n. 3209/2022, R.G. n. 7615/2022 hanno carattere analogo e scaturiscono tutte da altrettanto analoghi fatti costitutivi iscritti in un'unitaria relazione di durata intercorsa con IF, con conseguente improponibilità della domanda monitoria alla base dell'ingiunzione sub iudice in quanto configurante illegittimo frazionamento di credito, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di ^{Cont} e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA RICONVENZIONALE

- condannare ^{Cont} a risarcire tutti i danni subiti e subendi da IF a causa della sua condotta illegittima ammontanti a € (4.470,56+72.985,00=) 77.455,56 o comunque da determinarsi nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuti;

IN OGNI CASO

- accertare e dichiarare la mancata esecuzione da parte di ^{Cont} di attività contrattualizzate per complessivi € (6.498,41+35.359,36=) 41.857,77 da decurtarsi pertanto dai corrispettivi pattizi.

Col favore delle spese.

IF chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli e a conferma dei documenti prodotti:

- 1) "Vero che ^{Cont} prima della stipulazione dei contratti di subappalto 23.6.2021 e 12.7.2021 e della formulazione delle relative offerte effettuava sopralluoghi nel cantiere Fidia Farmaceutici s.p.a.";
- 2) "Vero che le fatture riferite a ogni SAL relativo ai contratti di subappalto 23.6.2021 e 12.7.2021 tra ^C e ^{Cont} dovevano essere emesse da quest'ultima per l'importo corrispondente alla percentuale approvata delle opere al netto degli acconti ricevuti (docc. 2 e 4 di ^C)";
- 3) "Vero che in relazione ai contratti di subappalto 23.6.2021 e 12.7.2021 ^C corrispondeva a ^{Cont} acconti per complessivi € (39.815,02+16.600,00=) 56.415,02 recuperandone soltanto €51.944,46 sulle successive fatture di ^{Cont} rimanendo pertanto creditrice di quest'ultima per €(56.415,02-51.944,46=) 4.470,56 (docc. 2, 4 e 27 di IF)";
- 4) "Vero che tra gli allegati che IF trasferiva a ^{Cont} al tempo della sottoscrizione dei contratti di subappalto 23.6.2021 e 12.7.2021 v'erano gli schemi funzionali (c.d. 'P&I') e i progetti costruttivi delle opere subappaltate (docc. da 2 a 4 di ^C)";
- 5) "Vero che gli schemi funzionali (c.d. 'P&I') delle opere subappaltate da ^C a ^{Cont} facevano parte del relativo Progetto Esecutivo e contenevano la descrizione degli elementi da installare e/o collegare in relazione alle stesse (doc. 3 di ^C)";

- 6) “Vero che ^{Cont} si impegnava a rispettare il cronoprogramma delle opere predisposto da IF e a destinare all’esecuzione del subappalto 23.6.2021 mediamente 8 unità e a quella del subappalto 12.7.2021 mediamente 4 unità (doc. 4 di IF)”;
- 7) “Vero che ^{Cont} entrava nel cantiere Fidia Farmaceutici s.p.a. dopo il 23.7.2021 (doc. 9 di ^C)”;
- 8) “Vero che ^C richiedeva più volte a ^{Cont} di garantire la presenza e/o integrare il suo personale nel cantiere Fidia Farmaceutici s.p.a. (docc. 10 e 17 di IF)”;
- 9) “Vero che in data 31.8.2021 la D.L. sorprende due addetti di ^{Cont} che rispettivamente eseguivano ‘lavorazioni in quota su P.L.E. ... senza aver vincolato la fune di trattenuta agli appositi ganci’ e operavano ‘con la mascherina abbassata’ e inviava a IF due verbali di segnalazione minacciandone l’estromissione dal cantiere Fidia Farmaceutici s.p.a. (doc. 11 di IF)”;
- 10) “Vero che in data 14.9.2021 la D.L. sorprende un addetto di ^{Cont} che ‘procedeva a eseguire i lavori in quota ... arrampicandosi alle strutture esistenti’ e ‘successivamente procedeva all’utilizzo di PLE ... esponendosi al di fuori del profilo del cestello sui bordi esterni’ e ne comunicava a ^C l’allontanamento dal cantiere Fidia Farmaceutici s.p.a. (doc. 12 di ^C)”;
- 11) “Vero che in data 28.10.2021 la D.L. rilevava l’assenza nel cantiere Fidia Farmaceutici s.p.a. del personale di ^{Cont} e la sospensione delle lavorazioni di sua competenza e inviava e mail di richiesta chiarimenti a IF (doc. 13 di IF)”;
- 12) “Vero che alla data dell’8.1.2022 le opere subappaltate da ^C a ^{Cont} erano ancora in corso di esecuzione (doc. 17 di ^C)”;
- 13) “Vero che sin da giugno 2021 Gasparella s.r.l. era presente nel cantiere Fidia Farmaceutici s.p.a. per la realizzazione delle opere in acciaio inox come da contratto di subappalto con IF n. PR221003M21B REV. 00 del 21.6.2021 (doc. 19 di IF)”;
- 14) “Vero che a fine dicembre 2021-inizio gennaio 2022, su richiesta di ^C e come comunicato a ^{Cont} Gasparella s.r.l. interveniva prima per integrare il personale di ^{Cont} nella realizzazione delle opere in acciaio nero e poi per completarne le parti ineseuite da ^{Cont} con costi complessivi per IF pari a € (19.780,00+19.396,00+33.809,00=) 72.985,00 (docc. da 20 a 25 di IF)”;
- 15) “Vero che il completamento della struttura della c.d. ‘linea di acqua refrigerata’ avveniva a gennaio 2022 e quello della c.d. ‘linea del vapore’ a marzo 2022 (doc. 26 di ^C)”;
- 16) “Vero che col subappalto 23.6.2021 ^{Cont} era incaricata dell’installazione dei ‘Chiller’ (refrigeratori) (doc. 2 di ^C)”;
- 17) “Vero che tre ‘Chiller’ (refrigeratori) erano consegnati in cantiere il 21.7.2021 e installati da ^C al posto di ^{Cont} (doc. 28 di ^C)”;
- 18) “Vero che col subappalto 23.6.2021 ^{Cont} era incaricata dell’installazione dei ‘Gruppi riduzione vapore’ (doc. 2 di IF)”;
- 19) “Vero che Fidia Farmaceutici s.p.a. stralciava la fornitura dei ‘Gruppi riduzione vapore’ (doc. 29 di IF)”;
- 20) “Vero che col subappalto 23.6.2021 ^{Cont} era incaricata della sostituzione e dello spostamento dei presidi antincendio (doc. 2 di IF)”;
- 21) “Vero che la sostituzione e lo spostamento dei presidi antincendio erano eseguiti da Fidia Farmaceutici s.p.a. (doc. 30 di ^C)”;
- 22) “Vero che a fine febbraio 2023 IF chiedeva a Fidia Farmaceutici s.p.a. i motivi della mancata accettazione degli impianti meccanici ed elettrici (docc. 48 e 49 di IF)”;
- 23) “Vero che ^{Cont} era incaricata dell’approvvigionamento del materiale necessario per la realizzazione delle opere subappaltate da IF e in particolare delle tubazioni e relative raccorderie e bullonerie (docc. 2 e 4 di IF)”;
- 24) “Vero che da fine 2021 IF acquistava al posto di ^{Cont} tubazioni, bulloneria e raccorderia per complessivi € (3.058,50+11.589,08+20.711,78=) 35.359,36 (docc. da 14 a 16 di IF)”;

25) “Vero che nella tabella allegata all’e-mail 30.5.2022 l’Ing. CP_3 esponeva le quantità di tubazioni, bulloneria e raccorderia acquistate da C al posto di Cont per la corrispondente riduzione del corrispettivo a corpo di cui ai contratti 23.6.2021 e 12.7.2021 (doc. 32 di C)”;

26) “Vero che IF inviava le comunicazioni di cui al suo doc. 51 a riscontro ed evasione delle missive di Cont di cui al suo doc. 17 (doc. 51 di C)”;

27) “Vero che evadeva brevi manu la richiesta di Cont di cui alla sua e-mail 24.11.2021 ore 10.11”.
Si indicano a testi su tutti i capitoli: CP_3 Testimone_1 Testimone_2 e Testimone_3 c/o , Via Mons. G. Pistoni n. 40 - 41123 Modena; Testimone_4 c/o C&P Engineering s.r.l., Via dei Pratonni n. 16/5/H - 50018 Scandicci (FI); Testimone_5 c/o Jacobs Italia s.p.a., Via A. Volta n. 16 - 20093 Cologno Monzese (MI); Testimone_6 , c/o Gasparella s.r.l., Via Monte Grappa n. 6/L - 36016 Thiene (VI).

IF chiede altresì, se del caso, ammettersi C.T.U. atta a confermare:

- che gli schemi funzionali che IF allegava al subappalto 23.6.2021 e consegnava a Cont recavano la descrizione di tutti gli elementi progettuali utili alla realizzazione a regola d’arte delle opere (docc. 2 e 3 di IF);

- che IF, pur non essendovi contrattualmente tenuta, allegava ai subappalti 23.6.2021 e 12.7.2021 e consegnava a Cont anche i progetti costruttivi delle opere (docc. da 2 a 4 di IF);

- che le richieste e/o i rilievi di Cont di cui ai suoi docc. 17 e 21 non concernevano profili progettuali del subappalto de quo e/o non erano suscettibili di condizionarne il progredire e/o erano infondati (doc. 51 di IF);

- la correttezza dei rilievi formulati al doc. 52 di C in merito al doc. 19 di Cont

- che Cont iniziava le lavorazioni in ritardo, non forniva il personale indispensabile per la loro tempestiva realizzazione, trasgrediva le regole in materia di sicurezza esponendo IF alle rimostranze della D.L., non ne rispettava i termini di conclusione (docc. da 9 a 13 e 17 di IF);

- che si rivolgeva a Gasparella s.r.l. per affiancare Cont integrandone le maestranze e, in seguito, per compiere le lavorazioni ineseguite da quest’ultima, con relativi esborsi, fatturati e saldati, pari a € 72.985,00, consentendo il completamento della struttura della c.d. “linea di acqua refrigerata” a gennaio 2022 e della c.d. “linea del vapore” a marzo 2022 (docc. da 18 a 26 di C);

- la correttezza della decurtazione dal corrispettivo del subappalto di complessivi € 41.857,77 per attività (installazione “Chiller” e “Gruppi riduzione vapore”, sostituzione e spostamento di presidi antincendio, acquisto tubazioni, bulloneria e raccorderia) contrattualmente previste in carico a Cont ma dalla stessa non eseguite (docc. 2, da 14 a 16 e da 28 a 31 di IF);

- che in relazione ai contratti di subappalto 23.6.2021 e 12.7.2021 C corrispondeva a Cont acconti per complessivi € 56.415,02 recuperandone soltanto € 51.944,46 sulle successive fatture di Cont rimanendo pertanto creditrice di quest’ultima per € 4.470,56 (docc. 2, 3 e 27 di C).”.

Parte convenuta :

“Nel Merito - rigettare le domande di parte opponente, ivi compresa l’avversa riconvenzionale, infondate in fatto ed in diritto e confermare, pertanto, integralmente, l’opposto decreto ingiuntivo;

- in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito maturato e vantato dalla ricorrente nei confronti di Ing. Parte_1 in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, così come portato per l’ammontare chiesto nelle fatture poste alla base dell’opposto decreto ingiuntivo e, per l’effetto, condannare l’opponente al pagamento in favore di Controparte_1 di euro 25.967,34 (venticinquemilanovecentosessantasette/34), Iva compresa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino al saldo, ovvero delle diverse maggiori o minori somme accertate in corso di causa e/o ritenute eque e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condannare, parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa, con aumento nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In Via Istruttoria

- ammettere le istanze istruttorie articolate dall'opposta nelle proprie memorie n. 2 ex art. 171ter c.p.c. e rigettare le avverse richieste istruttorie perché infondate oltre che generiche ed inammissibili”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 14.11.2024, Ing. *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2209/2024 del 30.10.2024, emesso dal Tribunale di Modena su ricorso di [...] *CP_1* con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 25.967,34 oltre interessi e spese, quale saldo di ritenute a garanzia relative a contratti di subappalto per opere impiantistiche presso il cantiere Fidia Farmaceutici S.p.A.

L'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, formulava: in via preliminare: istanza di sospensione del giudizio ex artt. 295 e/o 337, comma 2, c.p.c. per ragioni di pregiudizialità con altri procedimenti pendenti tra le stesse parti; istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. per gravi motivi; in via pregiudiziale: eccezione di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a favore del Collegio Arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nelle "Condizioni Generali di Subappalto" del contratto n. PR221003M08B del 12.7.2021; eccezione di improponibilità della domanda monitoria per illegittimo frazionamento del credito, stante il carattere analogo delle pretese creditorie poste alla base delle ingiunzioni n. 2908/2022, n. 3209/2022 e di quella oggetto di opposizione; nel merito: contestazione dell'infondatezza della pretesa creditoria di *Cont* in via riconvenzionale: domanda di condanna di *Cont* al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale quantificati in € 77.455,56; domanda di accertamento della mancata esecuzione di attività contrattualizzate per € 41.857,77 da decurtarsi dei corrispettivi pattizi.

La *Controparte_1* si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata nei termini, eccependo: in via preliminare: l'infondatezza dell'istanza di sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c.; l'infondatezza dell'eccezione di competenza arbitrale; l'inesistenza del lamentato frazionamento del credito; la richiesta di conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; nel merito: la piena legittimità e fondatezza della pretesa creditoria azionata; il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale come infondate in fatto e in diritto.

La causa veniva iscritta al R.G. n. 5539/2024 e assegnata alla II Sezione Civile del Tribunale di Modena. Con decreto del 3.12.2024, il giudice fissava udienza in contraddittorio per il 3.12.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione. All'udienza del 3.12.2024 le parti si costituivano regolarmente e il giudice,

sentite le argomentazioni delle parti, rinviava la causa all'udienza del 28.3.2025 per la trattazione nel merito, rigettando l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà.

Con provvedimento del 12.6.2025, il giudice rilevava d'ufficio la possibile litispendenza in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, considerato che la società *Parte_1* aveva già proposto identica domanda riconvenzionale nel procedimento iscritto al n. R.G. 8106/2022, definito con sentenza n. 581/2024, attualmente pendente in grado di appello innanzi alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 1457/2024), assegnando alle parti termine per formulare osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio e fissando l'udienza del 18.12.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.

Le parti depositavano le rispettive osservazioni nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.

All'udienza del 18.12.2025, sostituita con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.

§§§§§§§§§§

1. Breve inquadramento dei fatti.

La presente controversia trae origine da rapporti contrattuali di subappalto intercorsi tra le parti per l'esecuzione di opere impiantistiche presso il cantiere Fidia Farmaceutici S.p.A. in Albano Terme (PD). In particolare, con contratto n. PR221003M22B del 23.6.2021, Ing. *Parte_1* subappaltava a [...] *CP_1* la realizzazione delle reti di impiantistica interne all'edificio per il corrispettivo di € 199.075,10, mentre con successivo contratto integrativo n. PR221003M08B del 12.7.2021 venivano affidate ulteriori lavorazioni di centrale frigorifera, rack e centrale elettrica per € 83.000,00.

La *Controparte_1* a seguito dell'esecuzione delle opere, ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 2209/2024 per il pagamento di € 25.967,34, corrispondenti alle ritenute a garanzia (10%) operate da Ing. *Pt_1* [...] sulle fatture emesse.

Quest'ultima ha proposto opposizione eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria per la presenza di clausola compromissoria, l'illegittimo frazionamento del credito e, nel merito, l'inadempimento contrattuale di *Cont* con conseguente domanda riconvenzionale per risarcimento danni.

2. Sull'eccezione di incompetenza.

L'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria, tempestivamente sollevata dall'opponente, deve essere esaminata con riferimento ai diversi titoli posti a fondamento della pretesa creditoria.

Come emerge dalla documentazione processuale, il decreto ingiuntivo opposto si fonda su fatture emesse per crediti derivanti sia dal contratto principale n. PR221003M22B del 23.6.2021 sia al contratto integrativo n. PR221003M08B del 12.7.2021. Quest'ultimo contratto, come risulta dal documento prodotto sub n. 4 dall'opponente, reca in allegato le "Condizioni Generali di Subappalto" che all'art. 14 prevedono espressamente: "Eventuali controversie che dovessero sorgere in sede di interpretazione e/o esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale".

Tuttavia, il contratto principale n. PR221003M22B del 23.6.2021 non contiene alcuna clausola compromissoria, prevedendo invece all'art. 23 che "Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Tribunale di Modena".

Secondo condivisibile giurisprudenza, la clausola compromissoria contenuta in un contratto non si estende automaticamente a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale.

Nel caso di specie, pur trattandosi di contratti collegati e riferiti al medesimo cantiere, gli stessi mantengono autonomia giuridica e diversa disciplina processuale.

Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve essere accolta limitatamente agli asseriti crediti di cui alle fatture 76 del 31.8.2021 (€ 4150) e n. 86 del 30.9.2021 (€ 2490) derivanti dal contratto integrativo n. PR221003M08B del 12.7.2021 che prevede la clausola arbitrale, mentre sui restanti crediti azionati derivanti dal contratto principale n. PR221003M22B del 23.6.2021 la competenza a pronunciarsi spetta a questo Tribunale in forza della clausola che radica espressamente la competenza presso il Tribunale di Modena.

3. Sulle questioni della litispendenza e dell'istanza di sospensione.

Con provvedimento del 12.6.2025, questo Giudice ha rilevato d'ufficio la sussistenza di possibile litispendenza in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, considerato che la Ing. Parte_1 aveva già proposto identica domanda riconvenzionale e di accertamento nel procedimento n. R.G. 8106/2022, definito con sentenza n. 581/2024, attualmente pendente in grado di appello innanzi alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 1457/2024).

In proposito, deve rilevarsi che nella fattispecie ricorre litispendenza, atteso che la domanda riconvenzionale e accertamento, proposta nel presente giudizio è identica, quanto a parti, petitum e causa petendi, a quella già introdotta dalla Ing. Parte_1 nel procedimento n. R.G. 8106/2022, definito in primo grado con sentenza n. 581/2024 e attualmente pendente in grado di appello innanzi alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 1457/2024) ("*condannare CP_4 risarcire tutti i danni subiti e subendi da C a causa della sua condotta illegittima ammontanti a € (4.470,56+72.985,00=) 77.455,56" e*

"accertare e dichiarare la mancata esecuzione da parte di **Cont** di attività contrattualizzate per complessivi € (6.498,41+35.359,36=) 41.857,77 da decurtarsi pertanto dai corrispettivi pattizi").

Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 1782 del 2025, ai fini della configurabilità della litispendenza non rileva che i giudizi pendano in gradi diversi, posto che il Tribunale e la Corte d'Appello costituiscono uffici giudiziari distinti; ne consegue che la contemporanea pendenza di cause identiche dinanzi a tali organi integra l'ipotesi di cui all'art. 39 c.p.c., dovendosi evitare il rischio di contrasto tra giudicati e la duplicazione dell'attività giurisdizionale.

Ad ogni modo non sussisterebbero gli estremi per la sospensione del giudizio né ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto non ricorre pregiudizialità logico-giuridica tra i procedimenti, né ai sensi dell'art. 337 c.p.c. in quanto questo giudice, nell'esercizio del potere discrezionale conferito dalla norma, ritiene di condividere l'impianto argomentativo della sentenza n. 581/2024, la cui autorità viene invocata nel presente giudizio. La sospensione discrezionale prevista dall'art. 337, comma 2, c.p.c. è infatti ammessa solo quando il giudice del secondo giudizio motivi le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. Nel caso di specie, l'analisi della sentenza n. 581/2024 evidenzia un'istruttoria approfondita e argomentazioni logico-giuridiche condivisibili, che non giustificano la sospensione del presente procedimento.

4. Sull'eccezione di illegittimo frazionamento del credito.

L'opponente eccepisce che la **Controparte_1** avrebbe illegittimamente frazionato le proprie pretese creditorie proponendo tre distinte procedure monitorie (n. 2908/2022, n. 3209/2022 e quella oggetto della presente opposizione) relative alla medesima vicenda contrattuale.

Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 4090/2017 e successivamente Cass. n. 14143/2021), il divieto di frazionamento opera quando le domande, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, siano anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, salvo che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione processuale emerge che:

- il decreto ingiuntivo n. 2908/2022 si fonda su contratti specifici per singole prestazioni aggiuntive;
- il decreto ingiuntivo n. 3209/2022 riguarda il saldo delle opere contrattualizzate;
- il presente decreto ingiuntivo n. 2209/2024 concerne essenzialmente le ritenute a garanzia.

Tali crediti, pur derivanti dal medesimo rapporto di durata, presentano elementi costitutivi diversi e sono maturati in epoche differenti, configurando autonome pretese creditorie per le quali sussiste un apprezzabile interesse del creditore alla tutela processuale frazionata, connesso alle diverse scadenze e modalità di pagamento previste contrattualmente.

Pertanto, l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito deve essere rigettata in quanto infondata.

5. Sul merito della controversia.

Esaurito l'esame delle questioni processuali preliminari, occorre ora affrontare il merito della controversia, che verte sulla fondatezza della pretesa creditoria di *Controparte_1* relativamente alle ritenute a garanzia trattenute da Ing. *Parte_1* sui corrispettivi contrattuali.

5.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il controllo giurisdizionale non si limita alla verifica della validità formale del titolo monitorio, ma si estende al completo esame del rapporto giuridico controverso, investendo il merito della pretesa creditoria azionata. Il giudizio di opposizione si configura, pertanto come ordinario procedimento a cognizione piena, nel quale il giudice deve procedere alla verifica della fondatezza della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. Sul piano dell'onere probatorio, la qualità sostanziale di attore permane in capo al creditore istante il decreto ingiuntivo, il quale deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del credito vantato, mentre all'opponente spetta l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.

5.2. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione processuale che la Ing. *Parte_1* non ha mai contestato di aver ricevuto le prestazioni oggetto dei contratti di subappalto.

Come risulta dalla stessa ricostruzione fattuale contenuta nell'atto di citazione di parte attrice opponente, le opere sono state eseguite da *Controparte_1* tanto che *C* ha proceduto al pagamento delle fatture emesse, operando le ritenute a garanzia del 10% previste contrattualmente.

La circostanza che le prestazioni siano state effettivamente rese risulta ulteriormente confermata dalla comunicazione di Fidia Farmaceutici S.p.A. del 14.7.2022 (doc. 8 del fascicolo monitorio), nella quale la committente ha dichiarato espressamente di aver "preso in consegna" il cantiere in data 1.6.2022 e di aver "pagato tutto quanto dovuto" alla Ing. *Parte_1*

Tale comunicazione assume particolare rilevanza probatoria in quanto proveniente dal soggetto terzo che ha beneficiato delle opere realizzate.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la contestazione generica e teorica dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, formulata senza alcun riferimento a specifiche inadempienze rispetto alle prestazioni contrattualmente assunte, equivale a non contestazione e libera il creditore dall'onere di offrirne prova specifica.

5.3. Questo Giudice, peraltro, condivide l'impianto argomentativo della sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Modena, che ha già esaminato ed escluso il profilo di un eventuale inadempimento di [...]

CP_1

Come emerge dalla motivazione di quella pronuncia, "*i ritardi imputati erano dovuti al comportamento della committente, che non rispondeva ai molteplici solleciti di invio dei progetti delle opere subappaltate effettuati da parte convenuta*" e "*dall'istruttoria non è emerso lo stravolgimento di significato della comunicazione inviata con e-mail 30.5.2022 a firma dell'Ing. CP_3*".

In particolare, come accertato nella citata sentenza n. 581/2024: "*Nel merito, gli inadempimenti indicati da parte attrice non sono stati confermati dall'istruttoria, posto che dalla copiosa documentazione prodotta dalle parti -non contestata né disconosciuta (doc. nn. 4 e 6 fasc. monitorio e nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 24 conv.)- è emerso che in realtà i ritardi imputati erano dovuti al comportamento della committente, che non rispondeva ai molteplici solleciti di invio dei progetti delle opere subappaltate effettuati da parte convenuta, e che pertanto i disegni, venivano frammentariamente consegnati nel corso di tutto il rapporto, e comunque con ritardo imputabile a parte attrice; in sintesi risulta, quindi, che, da un lato, parte attrice opponente sostituiva tutti i disegni allegati al contratto di subappalto n. 221003M22B del 23.06.2021 e, d'altro lato, che ripetutamente, nel corso del rapporto relativo alla commessa Fidia Farmaceutici, chiedeva molteplici interventi in variante, modifica, correzione e integrazione degli elaborati, che via via consegnava alla controparte. Sul punto è rimasta, quindi, confermata l'osservazione della ordinanza in data 4/4/23 laddove annotava che <<nei mesi di Marzo e Aprile 2022 l'attrice doveva ancora rimettere parte dei progetti delle opere e chiedeva anche molteplici interventi in variante a correzione degli elaborati>>. Al riguardo va osservato che, avendo la convenuta, a fronte dell'eccezione di inadempimento dell'opponente, documentato l'imputabilità dei ritardi all'attrice stessa, sul piano dell'onere probatorio nel presente giudizio di opposizione ne consegue la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla convenuta, alla quale l'opponente ha eccepito, appunto, non l'insussistenza dell'obbligazione, ma l'inadempimento contrattuale, poi non provato (o, meglio, giustificato e non imputabile)".*

Ed ancora, la comunicazione dell'Ing. CP_3 del 30.5.2022, oggetto di particolare attenzione nel presente giudizio, deve essere interpretata nel suo corretto significato come già chiarito nella sentenza n. 581/2024.

In proposito il giudice dott. Pagliani condivisibilmente scrive: *“Sempre nel merito, in ordine all’eccezione di inesistenza della pretesa creditoria, quantomeno nell’entità della somma pretesa, dall’istruttoria non è emerso lo stravolgimento di significato della comunicazione inviata -con e-mail 30.5.2022 a firma dell’Ing. CP_3 che parte attrice attribuisce all’utilizzo effettuato dal creditore opposto fin dalla fase monitoria; l’opponente allega, infatti, dei “tentativi di mistificazione” del senso di tale comunicazione, la quale, al contrario di quanto sostiene l’opposta, era solamente quello di <<chiarire con Cont nell’ambito di un confronto appositamente instaurato, le quantità di tubazioni “API 5L/A106” e “EN 10255” nonché di bulloneria e raccorderia (...) che, pur essendone la fornitura in carico a Cont in forza delle pattuizioni inter partes, C era stata costretta - a causa dell’immotivato, improvviso e inamovibile rifiuto di provvedervi opposto da controparte e stanti i ritardi da quest’ultima causati- ad approvvigionare direttamente con conseguenti costi per complessivi € (3.058,50+11.589,08+20.711,78=) 35.359,36, quindi da decurtarsi dall’originario corrispettivo a forfait>>”.*

In realtà, il tenore della comunicazione (doc. n. 6) è il seguente: <<come richiesto siamo ad inviarle nostra tabella verifica sulle quantità tubazioni installate presso il cantiere FIDIA>>; con allegato il foglio excel con misure e prezzi delle attrezzature installate e, appunto, riscontrate. Ciò rimanda logicamente alla ricostruzione fornita dal creditore, quanto alla funzione comunicativa dell’ammontare delle forniture e prestazioni eseguite dalla ricorrente in favore del committente, e su sua richiesta; se il messaggio avesse dovuto svolgere la funzione di indicare i quantitativi di materiali che il committente era stato costretto ad approvvigionare direttamente, e per di più “a causa dell’immotivato, improvviso e inamovibile rifiuto di provvedervi opposto da controparte”, tali elementi sarebbero stati certamente esplicitati, e il tenore della comunicazione sarebbe stato necessariamente diverso; va, infatti, osservato che non risponde a normali criteri di logica non solo giuridica ma anche grammaticale e di comune buon senso, secondo quanto comunemente accade, che un’azienda, per reclamare di aver sostenuto costi di materiali aggiuntivi, a causa di immotivati rifiuti e colpevoli ritardi della controparte contrattuale, e per ottenerne la decurtazione da un corrispettivo concordato a corpo, invece di esternare questi concetti si limiti a comunicare una “verifica” sulle quantità di tubazioni già “installate”.

D'altronde, riguardo al messaggio in questione resta inevitabilmente preclusa la richiesta dell'attore opponente di attribuirle il significato allegato mediante la prova orale (col capitolo: 28) ‘Vero che nella

tabella allegata all'e-mail 30.5.2022 l'Ing. CP_3 esponeva le quantità di tubazioni, bulloneria e raccorderia acquistate da C al posto di Cont per la corrispondente riduzione del corrispettivo a corpo di cui ai contratti 23.6.2021 e 12.7.2021), posto che non è tramite prova testimoniale che si può far assumere al comunicato dei contenuti aggiuntivi originariamente non esplicitati, o comunque -in una sorta di interpretazione autentica- un valore non immediatamente riconducibile al senso letterale del testo scritto, che nel caso di specie è stato indicato già nell'ordinanza del 4/4/23, laddove era stato segnalato che in simili casi deve "presumersi la veridicità e l'esattezza di quanto comunicato dal collaboratore dell'impresa, almeno fino a specifica prova contraria dell'aver ha agito contro la volontà dell'impresa stessa".

Pertanto, fin dalla fase monitoria il creditore ha legittimamente fondato la propria pretesa sul significato di detto comunicato di non contestazione dei quantitativi di materiale impiegati e delle forniture e prestazioni eseguite e, quindi, di pacifico riconoscimento del credito domandato, nell'ammontare portato dall'impugnato decreto ingiuntivo".

5.4. Ing. Parte_1 eccepisce che non sarebbe intervenuto il "Collaudo Definitivo positivo firmato" previsto contrattualmente per lo svincolo delle ritenute a garanzia.

Tuttavia, tale circostanza non può giustificare la trattenuta indefinita delle somme quando: a) la committente finale (Fidia) ha accettato le opere e pagato integralmente il corrispettivo; b) non risultano contestazioni specifiche sui vizi delle opere; c) le opere sono state regolarmente ultimate e sono in uso presso la committente finale. Come chiarito dalla giurisprudenza, la clausola contrattuale che prevede la trattenuta di una percentuale dell'importo quale garanzia per l'esatta esecuzione dei lavori non trova applicazione quando non risultino documentate contestazioni specifiche circa l'inesatto adempimento delle prestazioni e non siano state prodotte diffide ad adempiere o lettere di messa in mora stragiudiziale.

5.5. Il credito azionato da Controparte_1 ammonta ad € 25.967,34, corrispondente alle ritenute a garanzia operate da IF sulle fatture regolarmente emesse e pagate (cfr. doc. 27). Tuttavia, alla luce dell'accoglimento parziale dell'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria, questo Tribunale può pronunciarsi solo sulla quota del credito non attratta alla competenza arbitrale (€ 19.327,34).

Dall'esame della documentazione processuale e delle fatture allegate al decreto ingiuntivo, risulta necessario procedere alla ripartizione del credito tra le due diverse competenze. Tale ripartizione deve essere effettuata sulla base delle singole fatture e della loro riferibilità ai rispettivi contratti, come emerge dalle causali e dalla documentazione contrattuale prodotta.

Ciò premesso il credito azionato, su cui questo giudice è competente a pronunciarsi, risulta documentalmente provata attraverso:

- a) le fatture emesse da *Cont* e prodotte in questo giudizio;
- b) i bonifici di pagamento effettuati da *C*, al netto delle ritenute a garanzia;
- c) la contabilità dei lavori che conferma l'esecuzione delle prestazioni.

Come stabilito dalla giurisprudenza, la fatturazione progressiva secondo gli stati di avanzamento, accettata attraverso i pagamenti parziali, consolida il diritto al saldo del corrispettivo pattuito, rendendo infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo basata su generiche contestazioni sull'esecuzione delle opere.

6. Alla luce delle considerazioni svolte, emerge la fondatezza, *in parte qua*, della pretesa creditoria di *Controparte_I*. Le ritenute a garanzia trattenute da Ing. *Parte_I* non trovano giustificazione in specifici inadempimenti contrattuali, essendo le opere state regolarmente eseguite, accettate dalla committente finale e pagate da quest'ultima.

Come già evidenziato, la sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Modena, che ha già esaminato la medesima vicenda contrattuale, ha accertato l'infondatezza delle eccezioni di inadempimento sollevate da *C*, conclusioni che questo giudice condivide e che non vi è motivo di rimettere in discussione.

Pertanto, il credito della convenuta opposta deve essere confermato per l'importo di € 19.327,34 (€ 25.967,34 – 4150 - 2490), oltre ad interessi legali e spese dalla domanda al saldo.

7. Sulle spese processuali

Considerato che l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria è stata accolta limitatamente ai crediti derivanti dal contratto integrativo n. PR221003M08B del 12.7.2021, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Per i restanti 2/3, le spese (anche relative alla fase monitoria) seguono la soccombenza e sono poste a carico di Ing. *Parte_I*.

Tali spese sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (D.M. n. 147/2022), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva del giudizio e nella misura minima per le fasi istruttoria e decisoria, come indicato in dispositivo.

Le spese liquidate in favore di *Controparte_I* devono essere distratte in favore del procuratore antistatario, come da espressa dichiarazione resa negli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,

- a) accoglie l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria sollevata da Ing. *Parte_1* limitatamente ai crediti derivanti dal contratto integrativo n. PR221003M08B del 12.7.2021 e, per l'effetto,
- b) dichiara la propria incompetenza in favore del Collegio arbitrale previsto dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Subappalto per la quota di asserito credito riferibile a tali fatture;
- c) revoca il decreto ingiuntivo n. 2209/2024 del 30.10.2024;
- d) dichiara, ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.c., la litispendenza tra la domanda riconvenzionale e di accertamento, proposta da Ing. *Parte_1* nel presente giudizio e quella dalla medesima proposta nel giudizio definito dal Tribunale di Modena con sentenza n. 581/2024, pendente in grado di appello davanti alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 1457/2024), e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo limitatamente a tali domande;
- e) condanna Ing. *Parte_1* a pagare in favore di *Controparte_1* la somma di € 19.327,34, oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;
- f) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, in ragione del parziale accoglimento dell'eccezione di incompetenza, e condanna Ing. *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* i restanti 2/3 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2890 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, come da dichiarazione in atti.

Sentenza resa ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Modena, 12 febbraio 2026

Il Giudice

Alessandro Bagnoli